

Penale Sent. Sez. 2 Num. 36311 Anno 2019

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

Data Udiienza: 12/07/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RAICEVIC NEMANJA nato il 17/06/1979

avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI
che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

uditi i Difensori

L'avvocato SANJUST ALBERTO e l'avvocato PINGITORE LUIGINA in difesa di
RAICEVIC NEMANJA insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di Raicevic Nemanja ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano (in data 8/11/2018) che, in parziale riforma di quella emessa a seguito di rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Milano, ha assolto l'imputato dal reato ascritto al capo 12) della rubrica limitatamente alla condotta in danno di Zennaro Andrea perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena in relazione ai residui addebiti di cui ai capi A), 1), 6), 7), 8), 9), 12) limitatamente alla condotta nei confronti dell'agente Cagnazzo Giuseppe e 15), in anni sette di reclusione ed € 400,00 di multa.

La natura congiunta dei motivi oggetto dei ricorsi proposti dai difensori ne consente una trattazione unitaria.

1.1. Inosservanza e violazione di legge, nonché vizio di motivazione con riferimento al capo A) dell'imputazione (rapina in concorso aggravata dall'aver agito in più persone riunite e dal danno patrimoniale di rilevante gravità). La censura attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto che la Corte territoriale aveva ricondotto alla rapina impropria aggravata sul presupposto che l'intera azione delittuosa - ossia il furto nell'appartamento e la successiva resistenza all'arresto - si sia svolta senza soluzione di continuità. Invero, ci si trovava al cospetto, semmai, di un concorso di reati di furto aggravato in abitazione e resistenza a p.u. (essendo la fuga in auto volta unicamente a sottrarsi all'arresto) per come asseverato dallo stesso G.I.P. in sede di emissione di ordinanza di custodia cautelare. Inoltre, tale differente fattispecie doveva ricondursi all'ipotesi tentata, stante il costante seguito da parte delle forze di Polizia di tutta l'azione volta alla sottrazione dei beni all'interno dell'appartamento, agevolato dalla presenza di un segnalatore GPS a bordo dell'autovettura usata dai malviventi. Assenza di motivazione vi era poi in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.

1.2. Inosservanza e violazione di legge, nonché vizio di motivazione con riferimento al capo 1) dell'imputazione relativo al delitto associativo. La censura attiene alla mancata indicazione degli elementi di prova a sostegno di una associazione a delinquere rispetto al concorso di persone nel reato. Nel caso in esame si trattava di accordi di natura estemporanea presi nelle singole situazioni, senza alcuna ripartizione dei ruoli e con condotte allo "sbaraglio". Privi di valenza dimostrativa erano i riferimenti ai luoghi di cui il gruppo disponeva per incontrarsi, trattandosi di esercizi aperti al pubblico, così come le modalità di

commissione dei furti, tipiche e comuni a quelli in appartamento, nonché alla capacità di riorganizzarsi riferita ad un solo incontro tra due presunti sodali dopo l'arresto dei correi.

2.3. Inosservanza e la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione con riferimento ai capi 6), 7), 8) e 15) dell'imputazione.

2.3.1. Quanto al capo 6), relativo ad un tentato furto in una villetta in Gallarate, si era omesso di considerare che l'abitazione non era stata neppure individuata e che lo stesso Tribunale del riesame aveva annullato sul punto la misura poiché dalle conversazioni ~~emerse~~ emergevano solo limitate attività di sopralluogo che non hanno neppure raggiunto la soglia del tentativo punibile (le intercettazioni non permettevano di accertare se gli indagati avessero almeno tentato di fare ingresso nello stabile o invece, per come risultava in modo più probabile, che si fossero limitati ad osservare dall'esterno).

2.3.2. Su mere deduzioni era fondata la motivazione di colpevolezza quanto al coinvolgimento del ricorrente rispetto al furto di cui al capo 7) dell'imputazione, in relazione ad un'abitazione neppure individuata e nella quale si presume che l'imputato sia entrato forzandone l'ingresso in ragione di un apodittico *modus operandi* "collaudato" in tutte le altre occasioni.

2.3.3. Insufficienti erano anche gli elementi a carico in ordine al furto di cui al capo 8) della rubrica (ai danni di un'abitazione in Arcigni), fondandosi l'affermazione di responsabilità unicamente sulla localizzazione delle utenze in zona limitrofa rispetto all'immobile "colpito", indizio non sufficiente in quanto gli imputati spesso si scambiavano le utenze cellulari per come asseverato dallo stesso G.I.P. in relazione ad altri capi di imputazione. Inoltre, il contenuto delle telefonate intercettate (intercorsa tra Nejbossa e Gavazzeni) – ove il primo, nel chiedere al secondo un contributo perché non avevano soldi per la benzina, utilizzava il plurale – non consentiva di affermare che il secondo soggetto fosse necessariamente il ricorrente.

2.3.4. Quanto, poi, all'imputazione di cui al capo 15), relativa alla ricettazione di due violini di pregio, i beni non erano stati mai rinvenuti, né dalle telefonate in cui si sarebbe fatto riferimento ad essi poteva trarsi la prova che il ricorrente ne avesse avuto la disponibilità, tanto che lo stesso G.I.P. ne aveva escluso la gravità indiziaria. La responsabilità era stata dunque fondata su mere deduzioni.

2.4. Inosservanza e la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione con riferimento al capo 12) dell'imputazione (episodio del tentato omicidio), la cui prova si basava soltanto sulle dichiarazioni rese dagli operanti, essendosi la

stessa Corte d'appello discostata dalle risultanze tecniche della consulenza del pubblico ministero (in quanto ritenuta *probabilmente approssimativa*) ed avendo parimenti disatteso l'alternativo approccio scientifico offerto dalla difesa (la quale aveva evidenziato come il percorso dell'agente Raicevic descritto dal c.t. del PM non fosse quello realmente effettuato e come il luogo del sinistro non fosse collocato circa alla metà della via Padulli), omettendo di disporre perizia avente natura di prova decisiva in quanto unico mezzo idoneo ad accertare se l'urto con un'automobile di un poliziotto fosse univocamente diretto ad uccidere l'agente (all'uopo si lamenta anche la violazione degli artt. 495, comma 2, 220, 599 e 603, comma 2, cod. proc. pen.). Si era dunque affermata la responsabilità senza richiamare alcun tipo di accertamento che desse conto dei necessari "elementi esterni della condotta" (ossia di dati fattuali che potessero avvalorare o meno la ricostruzione degli operanti – vedi pagg. 4 e del ricorso avv. Isolabella) al fine di stabilire in termini di assoluta certezza (*rectius*, univocità) le condizioni umanamente prevedibili in cui versava il ricorrente al momento della condotta e, dunque, la sua reale volontà omicidiaria (ciò soprattutto in ragione dell'affermazione degli operanti che il ricorrente non avrebbe cercato di arrestare il veicolo ma avrebbe accelerato, questione che la Corte di merito aveva risolto con motivazione apodittica, senza verificare se il ricorrente avesse avuto la possibilità di avvistare tempestivamente il Cagnazzo entro un tempo che consentisse una qualunque manovra diversiva). Né a tale fine si era effettuato alcun accertamento tecnico sull'auto coinvolta nella dinamica del fatto (la vettura era stata restituita senza effettuare i rilievi dattiloscopici che accertassero se l'agente Cagnazzo avesse effettivamente colpito il mezzo con le mani sul cofano e se i fori dei colpi di arma da fuoco sparati nella fase successiva dal sovrintendente Zennaro provenissero da una posizione in piedi oppure da terra, evenienza quest'ultima da escludersi posto che l'esame delle fotografie ritraevano fori con circonferenza regolare). La Corte territoriale aveva, poi, del tutto trascurato, travisandone la portata probatoria (così incorrendo in un ulteriore vizio di motivazione), il ruolo svolto nella vicenda da altra autovettura (una Renault Clio), alla quale la stessa Corte aveva fatto riferimento, che si era frapposta (facendo da schermo) tra la visuale dell'auto condotta dal ricorrente ed il corpo dell'agente di P.G., così precludendo all'imputato di prevedere e percepire per tempo la presenza del poliziotto. Anche le lesioni, non gravi, riportate dall'agente Cagnazzo (collocate sotto il ginocchio e, dunque, localizzate in un punto dell'arto inferiore non compatibile con l'urto diretto con l'automezzo) escludevano l'intento omicidiario e che il ricorrente lo avesse quindi "puntato" al

fine di investirlo (l'imputato aveva invece accelerato dopo avere superato il pubblico ufficiale). La stessa possibilità che l'altro agente avesse potuto colpire con i pugni l'auto escludeva che fosse stata accelerata l'andatura del veicolo. Contraddittoria era poi la versione dei fatti resa dal sovrintendente Zennaro, il quale per un verso aveva affermato di trovarsi distante dall'auto e, per altro, di avere sparato da terra per non essere investito. Incompatibile poi e, dunque, errata in diritto era la ricostruzione operata dalla Corte territoriale in punto di elemento soggettivo, ricondotto alla figura del dolo alternativo, incompatibile con il tentativo che ne richiede una forma diretta. Né, infine, potevano ritenersi decisive ad avvalorare l'intento omicidiario le dichiarazioni rese dal coimputato Radovic (*"di avere visto ad un certo punto una persona in abiti civili fuori dall'auto a destra che faceva loro un cenno di fermarsi"*), travisate nel loro contenuto, e da cui la Corte milanese aveva ricavato come l'avvistamento dell'agente Cagnazzo non potesse considerarsi né improvviso né inaspettato. Né parimenti potevano assumere rilievo le "urla di fermare quell'auto" che a detta della Corte d'appello sarebbero state percepite dai malviventi, posto che il ricorrente non sapeva, né poteva sapere, che i due agenti fossero lì per fermarlo, non avendo preso parte all'interlocazione con i due e in più trovandosi distante e rinchiuso nell'abitacolo della Golf ed non essendo dimostrato che per distanza e posizione il ricorrente fosse in grado di compiere manovre diversive. Né, infine, soccorrevano in senso accusatorio le assertive dichiarazioni dell'agente Catena (il quale aveva riferito di avere percepito il chiaro intendimento dell'imputato di investire il collega), le quali, per le circostanze di tempo e di luogo (ore 22.50, in piena e totale oscurità), precludevano la visibilità. In conclusione, la Corte, sulla scorta del mero dato dell'urto dell'auto condotta dal ricorrente con il poliziotto ne aveva tratto una qualificazione omicidiaria in termini di dolo diretto (finalità che di certo non giovava al ricorrente), non esplorando le ipotesi alternative che a tale azione potevano comunque ricondursi e costituite dall'assenza di illiceità del fatto (era stato l'agente a gettarsi contro la Golf prima che l'imputato avesse contezza che si trattava di un poliziotto), dalla presenza di colpa (allorché il ricorrente in ragione dell'andatura non fosse stato in grado di arrestare l'andatura), ovvero di colpa cosciente (laddove il ricorrente avesse confidato di poter schivare il Cagnazzo ovvero che questi avesse potuto scansarsi nello spazio libero rimasto sulla carreggiata) ovvero, infine, del dolo eventuale (nella ineluttabile esigenza di dover fuggire).

2.4.1. Violazione dell'art. 495, comma 2, 220, 599, 603, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva.

L'inattendibilità della consulenza del pubblico ministero (che aveva stimato in circa 40 km/h la velocità dell'auto al momento dell'urto con l'agente Cagnazzo) avrebbe dovuto imporre alla Corte, alla luce delle emergenze tecniche offerte dalla difesa che aveva dimostrato come la velocità dovesse presumersi in realtà assai ridotta, l'espletamento di una perizia al fine di ricostruire *ex post* il quadro cognitivo (rappresentazione e volontà dell'evento) in cui si trovava *ex ante* l'imputato al momento dell'urto con il Cagnazzo.

2.5. Inosservanza e la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione con riferimento alla gradazione della pena. La doglianza attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte d'appello omesso di apprezzare l'offerta reale avanzata dal ricorrente in favore delle tre persone offese (pari ad € 500,00 ciascuna) e la circostanza che avesse subito ammesso il furto per cui era stato arrestato. La pena, poi, era stata inflitta in misura lontana dai minimi edittali ed eccessiva, tanto quella base per il reato di cui al capo a) che gli aumenti operati in continuazione (per il capo 1, la pena in continuazione era pari a quella base prevista per il suddetto reato).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi vanno rigettati essendo i motivi infondati e/o manifestamente infondati.

3.1. Il primo motivo di ricorso in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) della rubrica, ricondotto dalla Corte di merito alla rapina impropria aggravata dal numero delle persone, nonché dal danno patrimoniale di rilevante entità (su cui vedi *sub* 3.1.1), è manifestamente infondato. Al riguardo, la Corte territoriale risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte – e richiamato nella sentenza impugnata – secondo cui integra il reato di rapina consumata e non tentata la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone l'autonoma disponibilità, pur se l'impossessamento sia avvenuto sotto il controllo, anche costante, delle forze dell'ordine, laddove queste siano intervenute solo dopo la sottrazione, in quanto il delitto previsto dall'art. 628 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, a nulla rilevando, invece, la mera temporaneità del possesso conseguito (Sez. 2, n. 7500 del 26/1/2017, Rv. 269576; Sez. 2, n. 5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Rv. 258207). Nel caso in esame, dalla ricostruzione di fatto operata nelle sentenze di merito risulta come

la violenza operata nei confronti dei pubblici ufficiali sia avvenuta certamente in una situazione quantomeno di quasi flagranza, in quanto gli imputati sono stati sorpresi appena dopo la sottrazione ed impossessamento della refurtiva che portavano con sé all'uscita dell'abitazione presa di mira. Di conseguenza, la reazione alla percezione degli operanti era finalisticamente volta ad assicurarsi l'impunità del delitto prima commesso, mediante una serie causale che si è svolta senza soluzione di continuità, integrandosi così il delitto di rapina impropria. Peraltro, l'ipotesi alternativa in punto di qualificazione giuridica dedotta nel ricorso viene meno anche in ragione dell'insussistenza della ipotizzata resistenza a p.u., essendo la reazione degli imputati stata correttamente ricondotta – per quanto si preciserà nel prosieguo della motivazione – nella diversa fattispecie del tentato omicidio.

3.1.1. E' inammissibile, poi, sempre con riguardo alla rapina impropria aggravata dal numero delle persone (*sub* 3.1), la censura di omessa motivazione sulla sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. in quanto generica era la relativa censura mossa con l'atto di appello. Al riguardo, infatti, a fronte di una congrua motivazione resa sul punto da parte del giudice di primo grado - il quale ha ricavato l'aggravante dal consistente e notorio valore economico dei beni oggetto del compendio furtivo (vedi anche la rubrica ove i numerosi oggetti sono puntualmente declinati) – il ricorrente si è limitato a contestarne in modo del tutto generico il valore ("non certo ingente") e a fondarne l'esclusione sulla circostanza, del tutto irrilevante, dell'avvenuta restituzione dei beni all'avente diritto, dovendo l'entità del danno patrimoniale essere invece valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso (Sez. 2, n. 3369 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254780). Può quindi richiamarsi sul punto il seguente principio di diritto secondo cui "in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio" (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157).

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso in punto di corretta qualificazione giuridica del delitto di cui al capo 1) della rubrica (art. 416, comma 1, cod. pen.) è manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, dell'esistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi dell'esistenza tra i correi di un vincolo associativo

caratterizzato da stabilità e da un *minimūm* di organizzazione, così da escludere che i reati commessi possano ricondursi alla diversa ipotesi del concorso eventuale di persone nel reato. A tanto depone il numero assai elevato degli episodi delittuosi accertati (trattasi di delitti contro il patrimonio funzionalmente diretti a ricavare profitti illeciti a favore di cittadini originari dell'Europa dell'Est, privi di stabile e documentata attività lavorativa); l'analogo *modus operandi* che li caratterizza (preventiva individuazione anche mediante sopralluoghi delle abitazioni prese di mira, natura "omogenea" dei delitti commessi); la natura stabile e continuativa dei rapporti tra gli imputati Gavezzeni (il quale aveva una funzione di vertice del sodalizio), Raicevic, Radovic, Bezhani, Arabidze e Nebojsa, i quali spesso utilizzavano anche espressioni indicative di uno stretto rapporto tra di loro; l'aver agito mediante una ripartizione seppur non rigida dei ruoli; la predisposizione di basi logistiche e di supporto organizzativo (durante l'azione delittuosa i sodali mantenevano i contatti telefonici mediante utenze dedicate tutte preventivamente attivate presso il medesimo luogo; erano soliti stazionare prima e dopo i furti in delle zone di ritrovo determinate, anche al fine di pianificare nel dettaglio le attività illecite da compiere; disponevano di autovetture che venivano utilizzate per recarsi a commettere i furti); l'esistenza di contatti con i ricettatori della merce sottratta nelle abitazioni; gli incontri intervenuti tra alcuni dei correi anche dopo l'arresto degli altri. La circostanza che i luoghi di incontro tra i sodali siano esposti al pubblico non priva il relativo elemento – peraltro valorizzato dal giudice del merito unitamente ad altri di carattere convergente – della sua valenza indiziante, in quanto comunque logicamente espressivo di un *habitus* che dà ragionevolmente conto di una condotta sistemica che lega in modo permanente gli associati. Parimenti è a dirsi riguardo alle modalità di commissione dei furti che, se da un lato, evocano comportamenti "usuali" nel settore, dall'altro hanno però carattere ripetitivo e si inseriscono nell'ambito di una sistemica preventiva attività di programmazione. L'incontro avvenuto, infine, tra due correi dopo l'arresto degli altri è comunque sintomatico della pregressa esistenza di un legame tra i sodali, anche laddove fosse stato finalizzato a valutare "il da farsi" in conseguenza dell'intervento delle forze dell'ordine.

In conclusione, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale,

essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009). La sentenza impugnata si sottrae, pertanto, ai lamentati vizi di motivazione e di violazione di legge.

3.3. I motivi dedotti, tanto sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, in ordine ai capi 6), 7), 8) e 15) della rubrica sono infondati e/o manifestamente infondati.

3.3.1. Quanto al delitto di cui al capo 6) della rubrica (artt. 110, 56, 624-bis, 625 n. 5 cod. pen.) l'esistenza del tentativo è stata ricavata dalla Corte di merito dal particolare stato avanzato della condotta furtiva, in quanto oltre all'aver individuato l'abitazione presa di mira ed essersi portati sul posto, gli imputati, per come risulta anche dal contenuto di un'intercettazione indicata in sentenza (vedi pag. 12), provarono a fare ingresso nel domicilio preso di mira con forzatura degli accessi, arrestandosi per cause indipendenti dalla loro volontà dal portare a termine l'azione furtiva, in ragione della constatata^{Te} successiva presenza di altri abitanti nella porzione di villa adiacente. Di conseguenza, al di là del tradizionale e generico *discrimen* tra atti preparatori ed atti esecutivi, risulta - e di ciò hanno dato compiutamente atto entrambi i giudici di merito - essere stata valutata positivamente ed *ex ante* l'idoneità causale degli atti compiuti, in rapporto alle concrete circostanze di fatto e alle modalità dell'azione, non andata a buon fine per la possibilità di essere scoperti, con esclusione, quindi, dell'ipotesi della desistenza essendo comunque stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento (Sez. 5, sent. n. 7341 del 21/1/2015, Rv. 262728; Sez. 2, n. 16054 del 20/3/2018, Rv. 272677). Inoltre, il significato tratto dall'intercettazione da cui si è ricavato il tentativo punibile è logicamente compatibile con le conclusioni tratte dal giudice del merito, in quanto il complice Nebojsa nel riportare al correo Gavazzoni l'esito delle attività poste in essere fa espresso riferimento alla circostanza di "essersi fermato", in conseguenza di una "finestra che si era aperta e della luce che era stata accesa". L'esclusione di profili di manifesta illogicità o ragionevolezza nell'interpretazione e nella valutazione del contenuto del dialogo intercettato rende la doglianza inammissibile trattandosi di questione di fatto rimessa

all'esclusiva competenza del giudice di merito (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, rv. 257784).

3.3.2. Quanto al delitto di cui al capo 7) della rubrica (artt. 110, 56, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen.), l'affermazione di responsabilità, lungi dal fondarsi su una mera deduzione, trova il suo fondamento sul contenuto di un'intercettazione telefonica, corredata dalle relative indagini tecniche sulla localizzazione dei luoghi (che danno conto della presenza degli imputati in una località abitata), dalla quale risulta che uno dei correi abbia fatto ingresso nell'abitazione presa di mira, mentre l'altro svolgeva la funzione di palo. La circostanza dell'avvenuta forzatura degli accessi è stata logicamente ricavata non solo dal *modus operandi* seguito negli altri furti che prevedeva la commissione di furti in abitazione mediante l'uso di arnesi da scasso, ma anche dal fatto che l'abitazione fosse dotata di cancello di ingresso e non vi fosse nessuno all'interno, essendo chiusa da tempo, elementi fattuali che rendono non manifestamente illogico ritenere che il programmato compimento dell'azione furtiva richiedesse la necessità di superare ostacoli posti a difesa della proprietà.

3.3.3. Quanto al delitto di cui al capo 8) della rubrica (artt. 110, 56, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen.), il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda illecita risulta essere stato ricavato dalla localizzazione del suo telefono nei pressi dell'abitazione poi presa materialmente di mira, in orario compatibile con la realizzazione del reato, a cui si accompagna anche la localizzazione nelle stesse circostanze di tempo e di luogo dell'usuale complice (Nejbosa), nell'ambito di una programmata azione che vede altro imputato (il Gavèzzoni, il quale svolgeva il ruolo di coordinatore del gruppo) assicurare, a richiesta del Nejbosa, il denaro necessario a coprire le spese di viaggio per recarsi a commettere il reato. Pertanto, l'affermazione di responsabilità si fonda sulla valenza concordante di una pluralità di indizi dotati della necessaria gravità e precisione, anche a carattere individualizzante, e risulta corretta nell'applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori, secondo gli assunti stabiliti da questa Corte (*ex multis* vedi: Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 258721). La circostanza dedotta nel ricorso che i correi fossero soliti scambiarsi le utenze non ha valenza decisiva a sminuire, nel caso in esame, la portata gravemente indiziante della localizzazione del telefono del ricorrente, in quanto – al di là dell'assenza di qualsiasi elemento obiettivo che collochi l'imputato altrove – la compartecipazione al tentato furto aggravato poggia anche su di un altro elemento costituito dal fatto – parimenti accertato in sede di merito – che il ricorrente fosse solito, per commettere i reati programmati dal sodalizio, unirsi al

correo Nebojsa, la cui presenza al tentato furto è asseverata non solo dalla localizzazione della sua utenza, ma anche dal richiamo del suo nominativo nel corso della conversazioni intercettata con il Gavezoni che precede la commissione del reato.

3.3.4. Quanto al delitto di cui al capo 15) della rubrica relativa alla ricettazione di due violini di pregio, la provenienza delittuosa dei beni risulta essere stata tratta dall'attività di "piazzamento" in cui il ricorrente risultava impegnato unitamente al correo Gavazzoni, alla luce degli ulteriori elementi indizianti costituiti dall'assenza di qualsiasi attività lavorativa lecita o di altra attività che potesse giustificare la detenzione di due strumenti musicali notoriamente di valore e nella pacifica attività di ricettatore svolta dal coimputato. Di conseguenza, nell'ambito dell'argomentazione spesa dai giudici di merito a sostegno della prova di accusa relativa alla sussistenza tanto del delitto presupposto che del dolo di ricettazione, la condotta volta a "piazzare" i beni assume, alla luce degli altri elementi indizianti di corredo declinati e stante l'assenza di circostanze, neppure indicate, da cui possa ricavarsi una lettura alternativa, un contenuto necessariamente illecito, logicamente dimostrativo sia di un possesso da delitto che di una consapevolezza di detenere un bene di tale natura al fine di metterlo in circolazione. E ciò alla luce dei seguenti principi di diritto affermati da questa Corte: il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (e nella specie le caratteristiche degli strumenti musicali non si attagliano alla personalità ed alle condizioni degli imputati, alla luce anche delle modalità illecite di acquisizione anche di altri beni di valore; Sez. 1, n. 29486 del 26/6/2013, Rv. 256108); risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Sez. 2, n. 37775 del 1/6/2016, Rv. 268085).

3.4. Infondata risulta la censura mossa, sia sotto il profilo del vizio di motivazione che di violazione di legge, con riferimento al delitto di cui al capo 12) relativo all'episodio da cui è scaturita l'accusa di tentato omicidio ai danni dell'agente Cagnazzo Giuseppe.

3.4.1. Anzitutto va evidenziato come i ricorrenti, sotto il dedotto profilo del travisamento della prova, tendono a sollecitare una diversa valutazione della vicenda fattuale, attività assolutamente preclusa nel giudizio di legittimità.


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Inoltre, il dedotto travisamento attiene, per un verso, ad atti che non costituiscono "prova" e, per altro, si fonda su un'indicazione ed un'allegazione parziale degli atti che ne dovrebbero corroborare l'esistenza.

Allorché, infatti, si è dedotto tale vizio con riferimento alle "informazioni rilevanti derivanti dalla Relazione tecnica della difesa" (allegata al ricorso dell'avv. Isolabella *sub* 2, pagg. 5- e 10), si è fatto riferimento ad una memoria di parte redatta dai legali, la quale non può assurgere, anche laddove contenga prospettazioni di carattere tecnico fondate su mappali dei luoghi, ad elemento fondante il prospettato vizio di legittimità che, invece, esige l'acquisizione di un atto che sia qualificabile come prova (ad es. consulenza di parte acquisita sull'accordo delle parti o dopo l'esame del consulente). Il travisamento richiede, poi, che il giudice abbia posto a fondamento della propria decisione l'elemento di prova, travisandone il contenuto, e non che non abbia apprezzato, come avvenuto nel caso in esame, il differente risultato "tecnico" a cui conduce la prospettazione difensiva.

Inoltre, allorché si è dedotto il travisamento con riguardo alle dichiarazioni accusatorie che avrebbe rilasciato il coimputato Radovic nel corso del suo interrogatorio (e di cui la Corte avrebbe travisato il contenuto secondo quanto riportato a pag. 31 della sentenza impugnata), si è allegato soltanto il verbale reso in sede di prima convalida dell'arresto dove il Radovic ha risposto esclusivamente rispetto al suo coinvolgimento nel furto, ammettendo l'addebito, nonché la memoria dell'imputato presentata in sede di giudizio abbreviato (vedi allegato *sub* 5 del ricorso dell'avv. Isolabella). Invece, dalla lettura della sentenza del giudice di primo grado emerge come il coimputato abbia reso ben altri due interrogatori conseguenti al mutato ed aggravato quadro indiziario posto a fondamento della restrizione cautelare (dapprima in ragione della qualificazione dei fatti in rapina impropria aggravata e poi anche di tentato omicidio), rendendo, per come correttamente asseverato anche dalla stessa Corte d'appello alla pagina 31 della sentenza, dichiarazioni proprio in ordine all'accusa di tentato omicidio dell'agente Cagnazzo (vedi pag. 30 della decisione di primo grado ove vengono richiamate tutte le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio di garanzia, tra le quali quella del Radovic). Pertanto, la doglianza difensiva, fondandosi anzitutto su un'allegazione parziale dei verbali, è priva della necessaria autosufficienza in quanto preclude alla Corte di merito di svolgere la necessaria verifica del dedotto travisamento. Inoltre, se si fa riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese dal Radovic sull'accusa di tentato omicidio per come riportate dalla decisione di primo grado (questi precisava "di

essere salito sull'autovettura del ricorrente e di avere visto ad un certo punto una persona in abiti civili fuori dall'auto a destra che faceva loro cenno di fermarsi; riferiva che, a bassa velocità, avevano proseguito la marcia fino a quando l'uomo era saltato sull'automobile e il ricorrente non era riuscito ad evitarlo, facendolo cadere a terra", vedi pag. 30 della relativa sentenza), nessuna ipotesi di travisamento è dato scorgere in quanto proprio al contenuto di tali provalazioni risulta essersi rifatta la sentenza impugnata (vedi pag. 31 della sentenza d'appello). Di conseguenza, la doglianza difensiva finisce per attenere più ad un profilo relativo all'apprezzamento valutativo di tali affermazioni che ad un uso di una prova inesistente o all'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo, uniche ipotesi, quest'ultime, idonee ad integrare il lamentato vizio.

In conclusione, le censure di travisamento della prova sono inammissibili poiché manifestamente infondate.

3.4.2. Infondate sono le doglianze che attengono al vizio della motivazione della condanna per il delitto di tentato omicidio.

Va anzitutto evidenziato come la ricostruzione del fatto poggia sulle precise e concordanti dichiarazioni sia della persona offesa (l'agente Cagnazzo) che degli altri agenti di P.G. intervenuti ed anche direttamente coinvolti nell'accaduto (in particolare il vice sovr. Zennaro, oltre a quanto riferito dall'agente Lacatena). Trattasi di provalazioni che sono state attentamente vagliate dal giudice del merito – che ne ha riportato anche ampi stralci del loro contenuto – unitamente ~~anche~~ ai rilievi fotografici e alle certificazioni mediche rilasciate agli agenti di polizia, e che risultano coerenti e spontanee nel loro narrato, stante l'assenza di contraddizioni con altre deposizioni o con elementi accertati con il carattere della certezza. Correttamente dunque il giudice del merito ha fatto riferimento a tali prove (con ciò escludendosi il paventato vizio di violazione di legge in termini di valutazione della prova) sia per ricostruire il fatto che per valutare, in ipotesi, la necessità di accertamenti istruttori integrativi, ritenuti poi superflui.

Tanto premesso, sulla scorta di tali precise dichiarazioni, risulta che l'agente Cagnazzo, componente della pattuglia della Polizia di Stato che stava procedendo alle operazioni di arresto in flagranza del ricorrente e degli altri correi, resisi responsabili di furto presso un'abitazione, venne investito dall'autovettura condotta dal ricorrente ed a bordo della quale si trovava il coimputato Radovic (essendosi il terzo complice Behzani datosi alla fuga a piedi). Ebbene, la condotta di investire con un'autovettura un soggetto che si è posto dinanzi alla stessa in una via stretta ("sono stato colpito e sbalzato sulla mia

sinistra e sono caduto sbattendo il viso e la testa sul selciato ed anche il ginocchio avvertendo forte dolore""), con veicoli parcheggiati che non consentono di schivarlo ("ho avvertito l'auto che mi passava vicino e in maniera molto forte e vi era pochissimo spazio tra me e le ruote... perché la strada è molto stretta.."), senza arrestare la marcia nonostante sia stato intimato a farlo da entrambi gli agenti di Polizia (i quali urlavano "alt Polizia"), dirigendo la parte frontale dell'auto contro uno di questi, facendolo sobbalzare e cadere per terra, di guisa che il volto urti e strofini la sede stradale, è certamente idonea, sotto il profilo della capacità potenziale e dell'attitudine e per le intrinseche ed obiettive modalità, a cagionare l'evento morte. E ciò anche alla luce delle successive lesioni riportate consistite anche in un trauma cranico facciale con abrasioni al volto che dà conto del concreto pericolo alla propria vita corso dall'agente Cagnazzo, il quale laddove avesse sbattuto la testa in altre zone avrebbe potuto incorrere notoriamente in esiti letali. A nulla valendo, poi, ad escludere l'idoneità degli atti, che la morte non si sia verificata, ciò non essendo avvenuto per cause indipendenti dalla volontà del colpevole e dovendo l'accertamento del giudice del merito essere compiuto secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 28918 del 4/3/2010, Rv. 248305).

Parimenti è dirsi quanto al requisito dell'univocità degli atti che la Corte di merito ha congruamente ricavato non solo dalla mancanza di arresto del veicolo o dal tentativo di adozione di qualsiasi manovra di emergenza da parte del ricorrente volta a schivare l'agente Cagnazzo, ma anche dal contesto fattuale di riferimento in cui l'investimento si inserisce, essendo avvenuto in costanza di fuga dopo aver commesso un reato e mediante un'accelerazione di marcia del veicolo avvenuta alla vista dell'agente di P.G. allorché ^{quest'ultimo} cercò di intimare l'alt frapponendosi all'auto condotta dal ricorrente, comportamento che logicamente esclude, secondo le regole di esperienza e *l'id quod plerumque accidit*, che l'imputato non si sia accorto della presenza del poliziotto sull'asse stradale (in termini sul requisito dell'univocità degli atti, vedi Sez. 5, n. 43255 del 24/9/2009, Rv. 245721). Sul punto perfettamente collimanti sono le dichiarazioni dei testi sentiti, di guisa che nessun rilievo decisivo assume, nell'ambito della ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito ed ai fini dell'esclusione della chiara percezione da parte dell'imputato dell'azione posta in essere dal Cagnazzo, la posizione di altra autovettura che precedeva quella utilizzata dal ricorrente e dal Radovic per darsi alla fuga.

Anche il profilo relativo all'elemento soggettivo risulta puntualmente scrutinato dalla Corte territoriale, in ossequio ai principi di diritto affermati da questa Corte secondo cui, in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente, a nulla valendo che questi, al fine di guadagnarsi la fuga o l'impunità, abbia previsto e voluto, come conseguenza certa o possibile della sua azione, il verificarsi di due eventi, le lesioni ovvero la morte (Sez. 1, n. 35006 del 18/4/2013, Rv. 257208; Sez. 1, n. 43250 del 18/4/2013, Rv. 257208).

Come si vede, si è in presenza di un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente coerente, come tale non sindacabile in questa sede. Per il resto, le ulteriori critiche svolte dal ricorrente sull'argomento, finendo per proporre una valutazione di merito di segno diverso da quella, congrua e lineare, adottata dalla Corte d'appello, sollecitano la reinterpretazione del fatto, non consentita in questa sede.

3.4.3. Infondata è anche la censura con cui si è lamentato il mancato espletamento di una perizia volta a ricostruire la dinamica dei fatti, sul rilievo dell'assenza di attendibilità di quella redatta dal pubblico ministero, valorizzata invece dal giudice di *prime cure* a corredo dell'affermazione di colpevolezza e disattesa dalla Corte d'appello.

Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (*ex multis* Sez. 1, n. 11168 del 18/2/2019, Rv. 274996). Nel caso in esame, la necessità di ricorrere *ex officio* ad una perizia è stata esclusa sulla scorta dell'affidabilità e della precisione delle dichiarazioni rese dagli operanti, da sole sufficienti a sostenere il giudizio di colpevolezza e tali da rendere superflua un'indagine volta alla ricostruzione anche della velocità del veicolo (che peraltro risulta essere stato da tempo restituito in assenza del compimento di alcun rilievo tecnico) alla luce delle chiare e concordanti percezioni dell'azione illecita riferita dai testi.

3.5. Manifestamente infondato è, infine, il motivo articolato in punto di trattamento sanzionatorio. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (vedi pag. 34 della sentenza impugnata) è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez.

6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame si è fatto motivatamente richiamo all'elevato livello criminale delle azioni intraprese, alla loro durata nel tempo e all'intensità del dolo, indici del tutto continenti con la gravità dei molteplici reati per i quali è intervenuta condanna ed idonei a rendere "recessivi", sul piano della logicità e della congruità della motivazione, l'esclusione di rilievo di quelli prospettati dalla difesa, tenuto anche conto che la confessione del furto risulta avvenuta a seguito di arresto nella flagranza. L'esistenza, dunque, di un allarmante quadro di pericolosità sociale per come descritto dai giudici di merito giustifica anche il discostarsi dai minimi edittali nella quantificazione della pena base e dei singoli aumenti, peraltro stimati in misura conforme ai limiti massimi stabiliti dalla legge, anche con riguardo al delitto di cui al capo 1) della rubrica (contestato e ritenuto nella forma di cui all'art. 416, primo comma, cod. pen.) per cui risulta comunque applicata in aumento una pena inferiore anche a quella massima stabilita, in ipotesi, anche per la fattispecie non aggravata.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12/7/2019

Il Consigliere estensore

Giovanni Ariolli



Il Presidente

Matilde Cammino

